



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale è stato introdotto un credito d'imposta per attività in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;

VISTO il decreto del 27 maggio 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, finalizzato a individuare "le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito";

VISTO il comma 198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;

VISTO, in particolare, il comma 200 del predetto articolo 1, che considera attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

VISTO il successivo comma 201 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per

la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;

VISTO inoltre, il comma 202 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;

VISTI altresì, i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono una maggiorazione della misura del credito d'imposta spettante per le attività d'innovazione tecnologica di cui al comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, come individuati dallo stesso decreto previsto dal comma 200;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, recante "Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design";

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali";

VISTO l'articolo 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;

VISTO il secondo periodo del sopra citato comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, secondo il quale la predetta certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

VISTO il terzo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO l'articolo 23, comma 3, del più volte richiamato decreto-legge n. 73 del 2022, secondo il quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO l'articolo 23, comma 5, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, in forza del quale "La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante recante "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in misura maggiorata per le attività di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della predetta legge n. 160 del 2019";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale ha istituito l'Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni su menzionate;

VISTO il successivo comma 2 del citato articolo 1 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale "L'Albo di cui al comma 1 è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel prosieguo anche Direzione generale competente, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso";

VISTO il decreto direttoriale 21 febbraio 2024 recante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, comma 2, 3 comma 7 e 4 comma 4 del D.P.C.M del 15 settembre 2023, "disposizioni in materia di modalità informatiche e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo dei certificatori, di regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, di formazione, aggiornamento e gestione dello stesso, di modalità informatiche attraverso le quali le imprese richiedono l'accesso alla procedura ed individuano il certificatore, i certificatori inviano al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta di modalità per il versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti per la certificazione e di ogni tributo dovuto";



VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1, del sopra citato decreto direttoriale il quale dispone che "Il Ministero verifica entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre il possesso dei requisiti di legge da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione. Nel primo anno di funzionamento dell'albo tale verifica viene completata entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione. Nei successivi 15 giorni, con provvedimento del Direttore Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, sulla base della delibera di un'apposita commissione composta dal Dirigente della divisione competente e da due funzionari di area terza, indicati annualmente da quest'ultimo, appartenenti alla medesima divisione, il Ministero dispone l'iscrizione all'Albo";

VISTO il decreto direttoriale dell'11 marzo 2025 di nomina della commissione di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto direttoriale del 21 febbraio 2024 per l'anno 2025;

VISTE le richieste di iscrizione all'Albo pervenute dal 1° luglio al 30 settembre 2025;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla predetta commissione su tali richieste sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Divisione XIV – certificazione del credito d'imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design, come da verbale del 26 novembre 2025;

DECRETA:

Art. 1.

(Aggiornamento degli iscritti all'Albo dei certificatori)

1. L'albo dei certificatori del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023 è aggiornato con l'iscrizione dei candidati di cui all'allegato 1 del presente decreto.

L'Albo aggiornato dei nominativi di cui all'allegato 1 è consultabile presso il sito internet del Ministero al seguente indirizzo <https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/Consultazione>

Roma, 26 novembre 2025.

DIV.XIV

Visto,

il Dirigente Divisione XIV – Roberto Esposito

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Casalino

ALLEGATO 1

NUMERO	COGNOME RICHIEDENTE	NOME RICHIEDENTE	CODICE FISCALE RICHIEDENTE	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
1	RUBINO	GIUSEPPE	*****C352B	INTEGRA - S.R.L.	02264520798	02264520798
2	SIPALA	EMANUELE	*****C351H			
3	CAPUTO	SEBASTIAN	*****F839E	012FACTORY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	04019110610	04019110610
4	CROSARA	FILIPPO GIANMARIA	*****L551O			
5	PORCARO	PIERCARMINE	*****C525V			
6	RAPACCINI	MARIO	*****H901Q			
7	CARDELLI	ERMANNO	*****G478X			
8	VARCHETTA	GIANPAOLO	*****F839S			
9	PAGANELLI	PAOLO	*****F257J	BLUEGREEN STRATEGY SRL	03002431207	03002431207
10	BONELLI	MICHELE	*****D284T	MUFFIN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BENEFIT	12729630017	12729630017
11	BELLA	GIAMPAOLO	*****C351R			
12	RICCI	PIERGIORGIO	*****L103M			
13	SAVINO	CARLO GIOVANNI GIUSEPPE MARIA	*****F205P	PARTNERS4INNOVATION S.R.L.	04841830963	04841830963
14	D'ONOFRIO	VINCENZO	*****A783U			
15	BROGIONI	MARCO	*****D612D	DMG ENGINEERING S.R.L.	01680600473	01680600473
16	MALERBA	ALBERTO	*****L840P			
17	IMPERIALE	EDOARDO	*****F839N	CONSORZIO POLO REGIONALE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE EVOLUTA - P.R.I.D.E.	10857521214	10857521214